

DELIBERAZIONE 14 NOVEMBRE 2013
513/2013/E/EEL

APPROVAZIONE DI SEI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI IMPRESE ELETTRICHE
MINORI NON TRASFERITE ALL'ENEL

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 novembre 2013

VISTI:

- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91), in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione 273/05), recante "Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2007 n. 87/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: ARG/elt 199/11);
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2012, 218/2012/E/eel (di seguito: deliberazione dell'Autorità 218/2012/E/eel);

- la comunicazione della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) del 26 marzo 2013 (prot. CCSE n. 1827, prot. Autorità n. 12493 del 2 aprile 2013).

CONSIDERATO CHE:

- alle imprese elettriche minori sono riconosciute integrazioni tariffarie secondo quanto disposto dall'articolo 7, della legge 10/91;
- la CCSE, ai sensi della richiamata legge 10/91, propone, per l'approvazione da parte dell'Autorità, le aliquote di integrazione tariffaria da riconoscere alle imprese elettriche minori;
- l'attività istruttoria, condotta dalla CCSE, ha evidenziato l'opportunità di approfondire, con ispezioni, alcuni profili specifici della regolazione a cui sono sottoposte le imprese elettriche minori, nonché la congruenza delle dichiarazioni da queste rilasciate ai fini del riconoscimento delle integrazioni tariffarie;
- la CCSE, con comunicazione del 26 marzo 2013 (prot. CCSE n. 1827, prot. Autorità n. 12493 del 2 aprile 2013), ha trasmesso all'Autorità una proposta di estendere il programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), avviato con la deliberazione 218/2012/E/eel, da svolgersi anche in collaborazione con la Guardia di Finanza nell'ambito del Protocollo di Intesa;
- l'effettuazione delle verifiche ispettive richieste dalla CCSE con la comunicazione di cui al precedente alinea consentirebbe di completare gli elementi informativi relativi al settore delle imprese elettriche minori;
- le imprese elettriche minori segnalate dalla CCSE nella citata comunicazione non sono state in precedenza oggetto di verifiche ispettive;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare:
 - a. la corretta rilevazione e attribuzione di costi e ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria, anche in relazione alle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle imprese elettriche minori;
 - b. la presenza di sussidi incrociati tra attività oggetto di integrazione tariffaria e altre attività, non direttamente desumibile dalla documentazione contabile fornita dalle imprese in sede istruttoria, con particolare riferimento alle operazioni infragruppo;
 - c. le modalità di affidamento diretto di contratti di servizio e appalto a società appartenenti o collegate al medesimo gruppo societario;
 - d. la corretta applicazione della vigente normativa relativa alle reti di distribuzione, in particolare quella riguardante la valorizzazione delle perdite, l'installazione dei misuratori e le modalità di prestazione del servizio di misura;
 - e. lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, anche mediante sopralluogo.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno l'avvio delle verifiche ispettive per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra

DELIBERA

1. di approvare l'effettuazione di n. 6 (sei) verifiche ispettive nei confronti di imprese elettriche minori, da attuare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive nei confronti di imprese elettriche minori: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al programma precedente, possano essere effettuate congiuntamente da personale dell'Autorità, della CCSE e da militari della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa, nonché da esperti nominati dall'Autorità o dalla Cassa, sentita l'Autorità medesima, aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attività di verifica e controllo, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, al singolo esercente di volta in volta interessato alle verifiche ispettive di cui al punto 1;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di richiesta, di cui all'articolo 5, del Protocollo di Intesa e gli avvisi, di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013, sul bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014, nonché sul bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni